



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezione del Parlamento europeo

Le leggi elettorali

Le leggi elettorali

*Elezione
del
Parlamento
europeo*

1

Anno 2009

pubblicazione **1**



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le leggi elettorali

*Elezione
del
Parlamento
europeo*

Anno 2009

pubblicazione **1**

Presentazione

In vista dello svolgimento, nei giorni 6 e 7 giugno 2009, della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha curato, con la presente pubblicazione, la raccolta aggiornata e coordinata degli atti normativi in materia.

La pubblicazione viene presentata in una rinnovata veste redazionale e grafico-editoriale, anche per agevolarne la consultazione.

L'indice cronologico degli atti normativi ne precede la raccolta, che, a seconda della rilevanza in materia elettorale delle rispettive disposizioni, ricomprende il testo normativo integrale o un estratto.

La pubblicazione è altresì corredata, alla fine, da un indice per argomenti, articolato sulla base dell'oggetto esclusivo o prevalente dei testi normativi, secondo il seguente schema:

I. Costituzione

II. Norme di fonte comunitaria

III. Norme per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

IV. Norme per l'elezione della Camera dei deputati

V. Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

VI. Norme in materia di elettorato attivo

VII. Esercizio del diritto di voto degli elettori in condizioni di handicap

VIII. Propaganda elettorale e comunicazione politica

IX. Trattamento giuridico ed economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione e relativi onorari e altre norme sulla organizzazione dei seggi

X. Tessera elettorale

XI. Altre norme sul procedimento elettorale

XII. Uso della bandiera

XIII. Modifiche al sistema penale e sanzionatorio

XIV. Agevolazioni di viaggio.

XV. Norme in materia di trattamento economico del personale dipendente

XVI. Norme di natura tributaria

Tra le caratteristiche redazionali si segnalano la numerazione progressiva delle note a piè di pagina per ogni documento legislativo e, allo scopo di fornire uno strumento di lavoro di più facile consultazione, l'apposizione di una numerazione ai commi di tutti gli atti normativi, compresi quelli che ne sono sprovvisti, senza, ovviamente, che ne vengano modificati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie. In particolare, la numerazione dei commi è riportata in carattere normale se prevista dal legislatore e in neretto se impressa nella pubblicazione per comodità di lettura.

Si esprime l'auspicio che la presente pubblicazione trovi positivo riscontro e sia di valido ausilio a tutti gli operatori della "macchina elettorale".

Roma, 28 aprile 2009

*IL DIRETTORE CENTRALE
DEI SERVIZI ELETTORALI*

Paolo Guglielman

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paolo Guglielman', written in a cursive style.

Indice cronologico

1948

Costituzione della Repubblica italiana <i>(stralcio limitato agli articoli 1-12, 48-51, 121 e 122 e alla XVIII disposizione transitoria e finale)</i>	pag.	1
---	------	---

1956

Legge 4 aprile 1956, n. 212		
Norme per la disciplina della propaganda elettorale	»	7

1957

Trattato istitutivo della Comunità europea <i>(stralcio limitato agli artt. 189 e 190)</i>	»	15
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.		
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati	»	19

1961

Legge 12 luglio 1961, n. 603		
Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-		

Indice cronologico

**legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835**
(*stralcio limitato all'articolo 3*)..... pag. 75

1969

Legge 26 maggio 1969, n. 241
**Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali** » 77

1972

Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642.
Disciplina dell'imposta di bollo
(*stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui all'Allegato B*). » 79

1975

Legge 8 marzo 1975, n. 39
**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno
compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre
norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato**
(*stralcio limitato agli articoli 1 e 14*) » 81

Legge 24 aprile 1975, n. 130
**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali** » 83

1976

Legge 23 aprile 1976, n. 136
**Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale** » 87

**Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto** » 97

1979

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia pag. 103

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero
(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8)..... » 137

Decreto del Presidente della Repubblica

1° giugno 1979, n. 501.

Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684 interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale
(stralcio limitato all'articolo 39)..... » 139

Legge 13 agosto 1979, n. 384

Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » 141

1980

Legge 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione..... » 145

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali » 151

1981

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale
(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114)..... » 153

1984

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(*stralcio limitato all'articolo 9-bis*) pag. 157

1985

Legge 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei
componenti gli uffici elettorali di sezione » 159

1989

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 » 161

1990

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale » 167

1991

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti » 175

1992

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(*stralcio limitato agli articoli 10-13*)..... pag. 179

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(*stralcio limitato agli articoli 1 - 4, 29 e 44*) » 181

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992
Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare » 185

Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(*stralcio limitato agli articoli 59 e 408*) » 187

1993

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica
(*stralcio limitato all'articolo 15*)..... » 189

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale
(*stralcio limitato all'articolo 21, lettera "e"*)..... » 191

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini

dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini pag. 193

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica..... » 203

1994

Decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati (stralcio limitato all'articolo 1) » 221

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo » 223

1995

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3) » 233

1997

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali » 235

1998

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea..... » 237

1999

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (stralcio limitato agli articoli 4, 9-14) » 239

2000

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica pag. 243

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
(*stralcio limitato all'articolo 4, comma 4*)..... » 259

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 » 261

2001

Legge 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(*stralcio limitato agli articoli 3, 18, 25-27*) » 279

2002

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale » 281

2003

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(*stralcio limitato agli articoli 1, 6, 14-19 e 24*) » 285

2004

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio pag. 295

Legge 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 » 299

2006

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche
(stralcio limitato agli articoli 1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 4) . » 301

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
(stralcio limitato agli articoli 56 e 57)..... » 305

2007

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008
(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2)..... » 307

2008

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie » 309

2009

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009
delle consultazioni elettorali e referendarie** pag. 311

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia** » 327

**Indice
cronologico**

XIII

Costituzione della Repubblica italiana

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale (edizione straordinaria)
n. 298 del 27 dicembre 1947*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2

1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

**Costituzione
della
Repubblica
italiana**

2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6

1. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7

1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
2. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8

1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10

1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹.

ART. 11

1. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni².

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

Omissis

-
- 1 - La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (*Estradizione per i delitti di genocidio*), con articolo unico, stabilisce che: "L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".
 - 2 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 "*Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea*") dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 "*Regolamento recante disciplina sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici*").

Titolo IV

Rapporti politici

ART. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge³.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁴.

3 - Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (*Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con legge 27 dicembre 2001, n. 159.

4 - L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 51 è stato aggiunto dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.

2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Omissis

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

Omissis

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Omissis

ART. 121

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Omissis

ART. 122⁵

1. *Omissis.*

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Omissis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Omissis

5 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.

XVIII

1. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

2. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmato:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale*

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1956

ART. 1

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

* - A pagina 243 è riportata la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che contiene disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme per la
disciplina della
propaganda
elettorale**

3. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi¹.
5. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

ART. 2

1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite².
2. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:
 - da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 - da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
 - da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
 - da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
 - da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
 - da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
 - oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
3. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile

1 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

2 - Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

5. In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

6. Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti³.

ART. 3⁴

1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

3 - Comma aggiunto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (*Disposizioni urgenti in materia elettorale*), convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 225.

4 - L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme per la
disciplina della
propaganda
elettorale**

ART. 4⁵

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

ART. 5⁶

1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

ART. 6⁷

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

5 - L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

6 - L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

7 - L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

2. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]⁸.

3. *Abrogato*⁹

ART. 7¹⁰

1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuati direttamente a cura degli interessati.

ART. 8¹¹

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹². Tale disposizione si

8 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

9 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lett. a) della legge 30 dicembre 2004, n. 131 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

10 - L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

11 - L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

12 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla*

Legge
4 aprile 1956,
n. 212

**Norme per la
disciplina della
propaganda
elettorale**

applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

2. [Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni]¹³.

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹⁴. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

4. *Abrogato*¹⁵

ART. 9¹⁶

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica). Tale sanzione deve intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

- 13 - Comma da ritenere abrogato in applicazione dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), il quale è così formulato: "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" [ora: da euro 103 a euro 1.032].
- 14 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
- 15 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lett. b) della legge 30 dicembre 2004, n. 131 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).
- 16 - L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹⁷⁻¹⁸.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

17 - Le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole "l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

18 - Si vedano altresì l'art. 9-bis (*Divieto di propaganda elettorale*) del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*), convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, che così recita: "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale" [pag. 158]; nonché l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), riportato a pag. 84.

Trattato istitutivo della Comunità europea*

Firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203

Omissis

PARTE QUINTA

Le istituzioni della Comunità

Titolo I

Disposizioni istituzionali

Capo I

Le istituzioni

Sezione I

Il Parlamento europeo

ART. 189

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato.

* - Testo risultante dal trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454, dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209 e dal trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, reso esecutivo con legge 11 maggio 2002, n. 102.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.

ART. 190

1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue¹:

Belgio	22
Bulgaria	17
Repubblica ceca	22
Danimarca	13
Germania	99
Estonia	6
Grecia	22
Spagna	50
Francia	72
Irlanda	12
Italia	72
Cipro	6
Lettonia	8
Lituania	12
Lussemburgo	6
Ungheria	22
Malta	5
Paesi Bassi	25
Austria	17
Polonia	50
Portogallo	22
Romania	33
Slovenia	7
Slovacchia	13

1 - Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009 - 2014 il primo comma del paragrafo 2 è così sostituito dall'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al trattato di adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 157 del 21 giugno 2005 e ratificato con legge 9 gennaio 2006, n. 16.

Finlandia	13
Svezia	18
Regno Unito	72

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.

3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

Omissis

**Trattato
istitutivo
della
Comunità
europea**

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361

**Testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati**

*Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139
del 3 giugno 1957*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 ¹;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

1 - Si riporta l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (*Norme per la elezione della Camera dei deputati*), che così disponeva:

“Art. 50 (*Abrogazione delle disposizioni incompatibili. Coordinamento in testo unico*).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, e quelle della presente legge”.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. – CARLOMAGNO

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Titolo I

Disposizioni generali

Omissis

ART. 4²

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. *Omissis*

Titolo II

Elettorato

CAPO I

Elettorato attivo

ART. 5

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione [annuale]³ delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni]⁴

2 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 4 agosto 1993, n. 277, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3 - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

4 - La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali*), e le sue successive modificazioni sono state riunite e coordinate nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'elettorato attivo si vedano anche, in questa stessa pubblicazione, la legge 8 marzo 1975, n. 39 (*Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato*), la legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle*

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

Omissis

Titolo III

Del procedimento elettorale preparatorio

ART. 11⁵

1. - 3. *Omissis.*

4. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Omissis

ART. 14⁶

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato⁷.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riprodu-

norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero) e la legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

5 - Articolo modificato, al comma terzo, dall'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 23 aprile 1976, n. 136.

6 - Articolo modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che ha sostituito all'originario terzo e ultimo comma gli attuali commi terzo, sesto e settimo; dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, che ha aggiunto gli attuali commi quarto e quinto; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha modificato i commi primo, terzo e quarto.

7 - A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede di votazione con i colori di quello depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14.

centi simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 14-bis⁸

Omissis

ART. 15⁹

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

8 - Articolo introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 270 del 2005.

9 - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 136 del 1976 e successivamente dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 16¹⁰

1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse¹¹.

ART. 17¹²

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale della lista dei

10 - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *d*), della legge 23 aprile 1976, n. 136; dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge 4 agosto 1993, n. 277; dall'art. 1, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; infine, al comma quarto, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

11 - La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale - n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del presente testo unico, sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

12 - Articolo modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera *e*), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il [33°] giorno¹³ antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

ART. 18

*Abrogato*¹⁴

ART. 18-BIS¹⁵

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:... *omissis*... Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. - 3. *Omissis*

13 - Le parole: "entro il 33° giorno" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera *f*), della legge n. 136 del 1976. Tuttavia, nel caso di elezioni politiche, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti può essere fatta, ora, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, atteso che l'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, modificando l'art. 20, primo comma, del presente testo unico, ha stabilito che le liste dei candidati per l'elezione della Camera e del Senato devono essere presentate, attualmente, dal 35° al 34° giorno antecedenti la votazione.

14 - Articolo prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 277 del 1993; poi modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162; da ultimo abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

15 - Articolo, già inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, ora sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 19¹⁶

Omissis

ART. 20¹⁷

1. *Omissis*

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53¹⁸; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [ora, euro 0,05]¹⁹ per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

16 - Articolo, già sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), della legge n. 277 del 1993, poi modificato, al comma 1, dall'art. 1, comma 7, della legge n. 270 del 2005.

17 - Articolo modificato dagli artt. 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge n. 271 del 1991; dagli artt. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge n. 277 del 1993; dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 6, comma 5, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare ne ha modificati i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

18 - L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 è riportato a pag. 172.

19 - L'importo originario in lire deve intendersi ora espresso in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

8. *Omissis*

ART. 21²⁰

1. La cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

ART. 22²¹

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;
- 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
- 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis;

20 - Articolo modificato, al secondo comma, prima dall'art. 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

21 - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettere *i*) e *l*), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *g*), nn. 1-9, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 7, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ha modificato il primo comma, anche mediante l'abrogazione del n. 7, e i commi secondo e terzo.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita, o documento equipollente, o]²² il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) *abrogato*.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

ART. 23²³

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

22 - Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi implicitamente abrogate, avendo l'art. 6, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 espressamente abrogato, dal testo del precedente art. 20, secondo comma, del testo unico in esame, le parole: "i certificati di nascita, o documento equipollente". Per l'effetto, non essendo più prescritto l'obbligo di presentare, unitamente alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, è da ritenersi abrogata la disposizione del presente n. 5) secondo cui l'Ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

23 - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *m*), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 8, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e secondo.

4. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

ART. 24²⁴

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) *abrogato*;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere

24 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *i*), n. 9), del decreto legislativo n. 534 del 1993, successivamente modificato, anche con la abrogazione del n. 1 e la sostituzione del n. 2, dall'art. 6, comma 9, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

ART. 25²⁵

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione²⁶, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

25 - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

26 - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 172].

ART. 26²⁷

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 27

Abrogato²⁸

ART. 28

Abrogato²⁹

ART. 29

1. La commissione elettorale circondariale³⁰ trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

ART. 30³¹

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

27 - Articolo così modificato, al comma 1, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

28 - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

29 - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

30 - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

31 - Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale³², e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticata da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

ART. 31³³

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

32 - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

33 - Articolo, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 270 del 2005 e poi ulteriormente modificato, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 2, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

ART. 32³⁴

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico³⁵.

ART. 33³⁶

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

3. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

34 - Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

35 - Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*).

36 - Articolo così modificato, ai commi primo e terzo, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *r*), della legge n. 136 del 1976 e dall'art. 1, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 34

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori³⁷, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

ART. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale³⁸.

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice

37 - Le parole: "quattro scrutatori" sono state così sostituite dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

38 - Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979 (*Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*). La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 167].

cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

ART. 36

*Abrogato*³⁹

ART. 37

*Abrogato*⁴⁰

ART. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁴¹;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

39 - Articolo, già relativo alla nomina degli scrutatori, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

40 - Articolo, già relativo alla scelta del segretario dell'ufficio di sezione, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Per la nomina del segretario del seggio si veda l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta di seguito:
"Art. 2. - Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".

41 - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 39

*Abrogato*⁴²

ART. 40⁴³

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41⁴⁴

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

Titolo IV

Della votazione

ART. 42⁴⁵

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

42 - Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), a sua volta abrogata.

43 - Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

44 - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

45 - Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

ART. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45⁴⁶

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]⁴⁷ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

46 - Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

47 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. *Abrogato.*

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

ART. 46⁴⁸

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 47

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione⁴⁹.

48 - Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

49 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) [pag. 176], nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [pag. 182]. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo*), riportato a pag. 137.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 48⁵⁰

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione⁵¹. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale]⁵².

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 49⁵³

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁵⁴

50 - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005.

51 - Per quanto riguarda i rappresentanti delle liste dei candidati, si riporta, qui di seguito, l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

“Art. 13. *Omissis*. 4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale”.

52 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “certificato elettorale”, contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: “tessera elettorale”.

53 - Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

54 - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*) -

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione [del certificato elettorale]⁵⁵, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

ART. 50⁵⁶

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

55 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “certificato elettorale”, contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: “tessera elettorale”.

56 - Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

ART. 51

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁵⁷, risultanti [dal certificato elettorale]⁵⁸, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

57 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

58 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 52⁵⁹

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]⁶⁰ delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

ART. 53⁶¹⁻⁶²

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente porta-

59 - Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag. 90.

60 - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

61 - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

62 - Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag. 90.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

te alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

ART. 54

*Abrogato*⁶³.

ART. 55⁶⁴⁻⁶⁵

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁶⁶.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca

63 - Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

64 - Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

65 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

66 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 [pag. 268] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni⁶⁷.

ART. 56⁶⁸

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

ART. 57

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁶⁹, sono indicati gli estremi del documento.

67 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge n. 675/1996 citata nel testo.

68 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

69 - Le parole :“Commissione elettorale circondariale” devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
 - b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
 - c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
3. In mancanza d' idoneo documento d' identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.
5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

ART. 58⁷⁰⁻⁷¹

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa⁷².

70 - Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

71 - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

72 - Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato*

ART. 59⁷³

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

73 - Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 60

*Abrogato*⁷⁴

ART. 60-BIS

*Abrogato*⁷⁵

ART. 61

*Abrogato*⁷⁶

74 - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo:

“Art. 60

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime”.

75 - Articolo, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: “Art. 60-bis

1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo”.

76 - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo:

“Art. 61

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente”.

ART. 62⁷⁷

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

ART. 63⁷⁸

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] ⁷⁹ col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

ART. 64⁸⁰

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio,

77 - Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

78 - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

79 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

80 - Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

ART. 64-BIS⁸¹

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

ART. 65

Abrogato⁸²

ART. 66

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

81 - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

82 - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993.

Titolo V

Dello scrutinio

ART. 67⁸³⁻⁸⁴⁻⁸⁵

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁸⁶ dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario⁸⁷, il quale ne rilascia ricevuta;

83 - Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; dall'art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

84 - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

85 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

86 - Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

87 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]⁸⁸ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario]⁸⁹.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

ART. 68⁹⁰

1. *Abrogato*

2. *Abrogato*

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda

88 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

89 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

90 - Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

Si riporta, inoltre, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunemente denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. Abrogato

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

ART. 69⁹¹

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

91 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, mediante l'aggiunta di un secondo periodo al primo comma, dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 70⁹²

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

ART. 71⁹³

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
 - 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.
2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

92 - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

93 - Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

ART. 72⁹⁴⁻⁹⁵

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o]⁹⁶ bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. Abrogato

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria [della pretura]⁹⁷, ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

94 - Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *f)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

95 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportati a pag. 89.

96 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

97 - Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 73⁹⁸

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

ART. 74⁹⁹

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

98 - Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera g), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere a) e b), della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

99 - Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

ART. 75¹⁰⁰

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassette, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'ar-

100 - Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna¹⁰¹⁻¹⁰².

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

ART. 76¹⁰³

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede

101 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

102 - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

103 - Articolo così modificato, al primo comma, n. 1, dapprima, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma [quarto] dell'articolo 81¹⁰⁴.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

ART. 77¹⁰⁵

Omissis

ART. 78

*Abrogato*¹⁰⁶

ART. 79¹⁰⁷

1. L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti

104 - Il riferimento al comma quarto dell'articolo 81 del presente testo unico deve ora intendersi, in conseguenza delle modificazioni apportate al predetto articolo, al comma secondo del medesimo. Si riporta di seguito il testo dell'attuale secondo comma dell'art. 81 del presente testo unico: "Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta".

105 - Articolo sostituito, prima, dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

106 - Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 277 del 1993.

107 - Articolo modificato, dapprima, ai commi quinto e sesto, dall'art. 3, comma 1, lettera m), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; poi, ai commi terzo, quinto e sesto, dall'art. 6, comma 31, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Omissis

ART. 87¹⁰⁸

1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

108 - Con riferimento al presente articolo, si riporta di seguito il testo dell'art. 66 della Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

ART. 88¹⁰⁹

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per

109 - Gli attuali commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo sostituiscono gli originari commi primo e secondo, a norma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*). Inoltre, l'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148 (*Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ...*) ha così disposto: "Articolo unico - Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi".

Conseguentemente, gli attuali commi sesto e settimo dell'art. 88 del presente testo unico erano, rispettivamente, il terzo ed il quarto nella formulazione originaria dell'articolo medesimo.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

7. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 conservano il trattamento di cui godevano.

Omissis

ART. 91

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione.

Titolo VI

Disposizioni speciali per il collegio «Valle d'Aosta»

Omissis

Titolo VII

*Disposizioni penali*¹¹⁰

ART. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione

110 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

ART. 95

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000].

ART. 96¹¹¹

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 97

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione

111 - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esecente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 99

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro [anziché da lire 600.000 a lire 3.000.000].

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 100¹¹²⁻¹¹³

112 - L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale - n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: "3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro".

113 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001: "Art. 18 -
"1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana: Le sanzioni previste all'arti-

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. *Omissis.*

ART. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

ART. 102¹¹⁴

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio

colo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

"2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro".

114 - La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

ART. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

ART. 104¹¹⁵

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la

115 - Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000]¹¹⁶.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale]¹¹⁷ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

116 - Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale*).

117 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

ART. 105

1. Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'articolo 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

ART. 106¹¹⁸

1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 107

1. I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 309 euro a 1.032 euro [anziché da lire 600.000 a lire 2.000.000]¹¹⁹.

ART. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali¹²⁰.

ART. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'arti-

118 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

119 - Gli artt. 27 e 28 del presente testo unico, richiamati dall'articolo 107, sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

120 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera *o*), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

colo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110¹²¹

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000]¹²².

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]¹²³.

ART. 111

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112¹²⁴

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

ART. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

121 - Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

122 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

123 - Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

124 - Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato*¹²⁵

ART. 114

1. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 115

*Abrogato*¹²⁶

ART. 116¹²⁷

1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

125 - Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*).

126 - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

127 - Si veda anche l'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 (*Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), riportato qui di seguito: "Art. 2 - "1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per le isole del territorio nazionale.

"2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico agli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali".

ART. 117¹²⁸

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

ART. 118

1. Al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto¹²⁹.

ART. 119¹³⁰⁻¹³¹

128 - Si riporta di seguito il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*):

"1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241".

129 - Si veda il decreto del Ministero del tesoro 5 marzo 1992 (*Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare*), riportato a pag. 185. Per ogni utilità, si richiama altresì la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 1° dicembre 1992 (*Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in località diversa da quella dell'ufficio di appartenenza, in occasione di elezioni politiche ed amministrative e di referendum*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992.

130 - Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

131 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

"Art. 1 - 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

"Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa¹³².

ART. 120

1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

Titolo IX

Disposizione transitoria

ART. 121

Omissis

Tabelle A, A-bis, A-ter

Omissis

precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

"Art. 3 *Omissis*".

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

"2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

132 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

Tabella D Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata¹³³, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Visto: *Il Ministro per l'interno* TAMBRONI

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per la
elezione della
Camera dei
deputati**

¹³³ - Si veda l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 151.

Legge 12 luglio 1961, n. 603

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835*

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 24 luglio 1961

Omissis

ART. 3

1. Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

2. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679¹, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250² e, per le sanzioni comminate dal codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438³.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

Omissis

* - Vedasi anche la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare l'art. 113 che ha aumentato le pene pecuniarie ivi indicate [pag. 154].

1 - *(Modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale).*

2 - *(Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale).*

3 - *(Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale).*

*Legge
12 luglio 1961,
n. 603*

**Modificazioni
agli articoli
24, 26, 66, 78,
135 e 237 del
codice penale
e agli articoli
19 e 20
del regio
decreto-legge
20 luglio 1934,
n. 1404,
convertito
nella legge
27 maggio
1935, n. 835**

Legge 26 maggio 1969, n. 241

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 maggio 1969

ART. 1

1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

2. Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

ART. 2

1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

1 - Gli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sono riportati a pag. 70 e a pag. 71.

*Legge
26 maggio 1969,
n. 241*

**Agevolazioni
di viaggio per
le elezioni
politiche,
regionali,
provinciali e
comunali**

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa
per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifi-
che, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio
e la programmazione economica;

Decreta:

Omissis

ALLEGATO B

Tabella

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto¹

1 - Il titolo della tabella è stato così sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982,
n. 955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 642*

**Disciplina
dell'imposta
di bollo**

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Omissis

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975

ART. 1

1. L'articolo 2 del codice civile¹ è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

Omissis

ART. 14

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223², è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3”.

Omissis

1 - Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

2 - (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

*Legge
8 marzo 1975,
n. 39*

**Attribuzione
della
maggiore età
ai cittadini
che hanno
compiuto il
diciottesimo
anno e
modificazione
di altre norme
relative alla
capacità di
agire e al
diritto di
elettorato**

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975

Titolo I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale

ART. 1

*Omissis*¹

ART. 2

*Omissis*²

ART. 3

*Omissis*³

ART. 4

*Omissis*⁴

ART. 5

*Omissis*⁵

-
- 1 - Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) [pag. 8].
2 - Modifica il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 8].
3 - Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pagg. 9-10].
4 - Sostituisce l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 10].
5 - Sostituisce l'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 11].

*Legge
24 aprile 1975,
n. 130*

**Modifiche alla
disciplina della
propaganda
elettorale ed
alle norme per
la presentazione
delle
candidature e
delle liste dei
candidati
nonché dei
contrassegni
nelle elezioni
politiche,
regionali,
provinciali e
comunali**

ART. 6

*Omissis*⁶

ART. 7

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza⁷, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo,

6 - Sostituisce l'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 11].

7 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

“1. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico] devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata].

3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 [anziché da lire 200.000 a 800.000]. [Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola].

4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 [anziché da lire 400.000 a 800.000]. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo-8 aprile 1958, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo “nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, secondo periodo, del presente art. 18, “nella parte in cui prevede come reato il fatto di chi prende la parola in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, promossa senza che ne sia stato dato l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza”. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970, aveva già dichiarato che l'ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al medesimo comma terzo dell'art. 18 poteva ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto si considerasse elemento costitutivo, addebitabile a coloro che prendono la parola, la consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i promotori nell'aver omesso di dare preavviso della riunione.

La misura delle ammende previste dall'art. 18 del predetto T.U. n. 773/1931 è stata come sopra elevata dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 e devono intendersi ora tradotte in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire 200.000 a lire 2.000.000]⁸.

ART. 8

*Omissis*⁹

ART. 9

*Omissis*¹⁰

Titolo II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

ART. 10

*Omissis*¹¹

8 - L'entità della sanzione amministrativa è stata così introdotta, in luogo delle sanzioni penali presenti nel testo originario dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 21-27 febbraio 1996. Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

9 - Sostituisce l'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 12].

10 - Modificava il testo e la portata applicativa dell'art. 20, n. 10), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ora abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

11 - Modificava gli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

*Legge
24 aprile 1975,
n. 130*

**Modifiche alla
disciplina della
propaganda
elettorale ed
alle norme per
la presentazione
delle
candidature e
delle liste dei
candidati
nonché dei
contrassegni
nelle elezioni
politiche,
regionali,
provinciali e
comunali**

ART. 11

*Omissis*¹²

ART. 12

*Omissis*¹³

ART. 13

*Omissis*¹⁴

ART. 14

*Omissis*¹⁵

ART. 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

12 - Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

13 - Sostituisce la lettera b) dell'art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

14 - Sostituisce la lettera b) dell'art. 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

15 - Sostituisce alcuni commi (attualmente numerati come terzo, sesto e settimo) dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976

Titolo I

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio

ART. 1

*Omissis*¹

ART. 2

*Omissis*²

ART. 3

*Omissis*³

-
- 1 - Reca modificazioni agli artt. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33 e 92 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).
 - 2 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 3 - Recava modificazioni all'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 (*Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 - Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione dei
termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Titolo II

Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

ART. 4

*Omissis*⁴

ART. 5

1. Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura⁵.

ART. 6

*Omissis*⁶

ART. 7

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 3617, debbono essere rimessi

4 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

5 - L'art. 5 modificava i modelli delle schede di votazione così com'erano configurati nel momento della sua entrata in vigore (25 aprile 1976). Successivamente, la legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*) ha predisposto modelli di schede del tutto differenti, privi di appendice e senza gommatura.

6 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

7 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte e le schede autenticate avanzate alla chiusura delle operazioni di votazione.

contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]⁸ che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico⁹ deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore]¹⁰.

ART. 8

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione]¹¹,

8 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

9 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo. L'art. 75 del D.P.R. 361/1957 è riportato a pag. 57.

10 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

11 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*) non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione dei
termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

[risultanti dal certificato elettorale]¹², deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

4. *Abrogato*¹³.

ART. 9

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

12 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultante dalla tessera elettorale".

13 - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹⁴.

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale¹⁵, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

14 - L'art. 53 del D.P.R. 361/1957 è riportato a pag. 43.

15 - La parola "circondariale" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione dei
termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Titolo III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

ART. 10

*Omissis*¹⁶

Titolo IV

Disposizioni finali

ART. 11

Omissis

ARTT. 12-15

*Abrogati*¹⁷

ART. 16

1. È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312¹⁸.

ART. 17¹⁹

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle

16 - L'art. 10, che recava disposizioni per l'indizione delle elezioni suppletive della Camera e del Senato nella Valle d'Aosta, è ora da ritenere implicitamente abrogato.

17 - Gli articoli dal 12 al 15, che contenevano norme sul trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali, sono stati abrogati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

18 - (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

19 - Si veda anche l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ...*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, per il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali. Si vedano altresì gli artt. 4 e 5 del medesimo decreto-legge, per i casi di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige.

indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni²⁰.

3. Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione [dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e]²¹ delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

6. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale²².

7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale²³.

20 - Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

21 - Le parole indicate tra parentesi quadra devono intendersi abrogate a seguito del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 di istituzione della tessera elettorale personale a carattere permanente.

22 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

23 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione dei
termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

8. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali²⁴ sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base al documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

9. Lo Stato, le regioni o le province sono tenuti ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

10. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440²⁵ e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti²⁶.

ART. 18

1. In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse²⁷.

ART. 19

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge tutte le

24 - Le parole: "e circoscrizionali" sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

25 - (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*).

26 - In deroga a quanto disposto dal presente articolo, si veda l'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (pag. 283).

27 - Per il personale comunale, si veda ora l'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 20

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione dei
termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto*

Firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 in allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 approvata con legge 6 aprile 1977, n. 150

ART. 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

ART. 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

ART. 3 (ex art. 2-bis)

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

ART. 4 (ex art. 2-ter)

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

ART. 5 (ex art. 3)

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

* Testo risultante a seguito della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 283/1 del 21 ottobre 2002 e attuata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78.

**Atto relativo
all'elezione
dei membri
del
Parlamento
europeo a
suffragio
universale
diretto**

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

ART. 6 (ex art. 4)

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

ART. 7 (ex art. 6)

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

- i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio

mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

- i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8.

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

ART. 8 (ex art. 7)

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

ART. 9 (ex art. 8)

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

ART. 10 (ex art. 9)

1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

ART. 11 (ex art. 10)

1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

**Atto relativo
all'elezione
dei membri
del
Parlamento
europeo a
suffragio
universale
diretto**

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.

ART. 12 (ex art. 11)

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

ART. 13 (ex art. 12)

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

ART. 14 (ex art. 13)

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assem-

blea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

ART. 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati II e III formano parte integrante del presente atto.

ART. 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei
(Si omettono le firme dei rappresentanti dei vari Paesi firmatari)

ALLEGATO I (EX ALLEGATO II)

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

ALLEGATO II (EX ALLEGATO III)

Dichiarazione ad articolo 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

**Atto relativo
all'elezione
dei membri
del
Parlamento
europeo a
suffragio
universale
diretto**

Legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1

1. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti¹.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

ART. 2²

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della

* Titolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 marzo 2004, n. 78.

1 - Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 27 marzo 2004, n. 78.

2 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti³.

Titolo II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

ART. 3

1. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza⁴.

ART. 4

1. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale⁵.

2. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine⁶.

3 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

4 - Comma aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

5 - Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

6 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

ART. 5⁷

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a)* membro della Commissione delle Comunità europee;
- b)* giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c)* membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d)* membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e)* mediatore delle Comunità europee;
- f)* membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g)* membro del Comitato delle Regioni;
- h)* membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i)* membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l)* funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

ART. 5-bis⁸

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a)* con l'ufficio di deputato o di senatore;
- b)* con la carica di componente del governo di uno Stato membro .

ART. 6

1. La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di⁹:

- a)* presidente di giunta regionale;
- b)* assessore regionale;
- b-bis)* consigliere regionale¹⁰;

7 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

8 - Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

9 - Alinea così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

10 - Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge 8 marzo 2004, n. 90.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

b-ter) presidente di provincia¹¹;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti¹².

2. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie¹³.

3. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto¹⁴.

4. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione¹⁵.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

6. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo¹⁶.

Titolo III

Procedimento elettorale

ART. 7

1. I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri¹⁷.

11 - Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge 8 marzo 2004, n. 90.

12 - Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge 8 marzo 2004, n. 90.

13 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

14 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

15 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

16 - Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

17 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

2. Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previa intesa con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

ART. 8

1. Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

2. Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo¹⁸.

ART. 9

1. Presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

¹⁸ - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

Legge
24 gennaio 1979,
n. 18

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

2. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

ART. 10

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

ART. 11

1. Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

3. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

4. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

5. Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera *a)* del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera *b)* del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

ART. 12

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

3. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere¹⁹.

5. Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre

¹⁹ - Comma integrato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente modificato dall'art. 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall'art. 4 della legge 8 marzo 2004, n. 90.

Legge
24 gennaio 1979,
n. 18

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura²⁰.

6. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

7. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione²¹.

9. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

10. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

11. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

20 - Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

21 - Comma prima sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

12. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

ART. 13

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista²².

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

3. Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Titolo IV

Votazione

ART. 14

1. L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze²³.

2. Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

22 - Comma così modificato dall'art. 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

23 - Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 8 marzo 2004, n. 90.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

ART. 15

1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegatte tabelle B e C, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3²⁴.

2. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

ART. 16

1. Compite le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

2. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

3. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

Titolo V

Scrutinio

ART. 17

1. Compite le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo

24 - Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, della legge n. 26 del 25 marzo 2009 di conversione, con modifiche, del decreto-legge del 27 gennaio 2009, n. 3.

72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

ART. 18

1. L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

- 1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;
- 2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

3. Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

4. Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

ART. 19²⁵

Omissis

ART. 20

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37²⁶, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

25 - Il presente articolo è da intendersi superato a norma dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

26 - I verbali di cui all'art. 37 devono intendersi ora riferiti a quelli dei seggi istituiti a norma dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30²⁷;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

ART. 21

1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi²⁸ ;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero *1-bis*) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla riparti-

27 - Per l'individuazione delle sezioni di cui al presente articolo si rinvia al contenuto dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

28 - Numero *1-bis* aggiunto dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10.

zione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale²⁹;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

2. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

29 - Numero 2 così sostituito dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

ART. 22

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

2. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

3. Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti³⁰.

ART. 23

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

2. Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

3. Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

30 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

4. Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

5. Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

ART. 24

1. I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

ART. 25

1. Le norme del presente Titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

2. Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

3. Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

4. Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

5. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

6. I termini previsti dal presente Titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

7. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente Titolo.

ART. 26³¹

Omissis

ART. 27

1. Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti³².

ART. 28³³

Omissis

ART. 29

1. Agli effetti della applicazione delle norme del presente Titolo, l'espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1^a categoria, i consolati di 1^a categoria, i vice consolati di 1^a categoria e le agenzie consolari di 1^a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità

31 - Articolo abrogato dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

32 - Per l'individuazione degli elettori di cui al presente articolo si rinvia al contenuto dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

33 - Articolo abrogato dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

in cui non esistono gli uffici consolari di 1^a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente Titolo sono svolte dalle ambasciate³⁴.

ART. 30³⁵

1. Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti³⁶.

ART. 31

1. Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25³⁷;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

34 - Articolo così modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

35 - I primi sei commi del testo originario dell'art. 30 sono stati abrogati dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

36 - Il comma (già settimo del testo originario dell'art. 30 ed attualmente il primo e l'unico) è stato così sostituito dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61. I primi sei commi del testo originario dell'art. 30 sono stati abrogati dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

37 - Numero così modificato dall'art. 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

Legge
24 gennaio 1979,
n. 18

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

2. Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

3. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri *1*) e *2*) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

4. Le designazioni di cui al primo comma, punto *1*), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto *2*), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

ART. 32

1. La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30³⁸, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio³⁹.

2. La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

3. L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi³⁹.

4. In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

38 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

39 - Comma così modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

ART. 33

1. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito⁴⁰.

2. Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361⁴¹.

ART. 34

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30⁴², il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 35

1. Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario⁴³;
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

40 - Comma così modificato prima dell'art. 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente dall'art. 12 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

41 - Comma così sostituito dall'art. 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

42 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

43 - Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30⁴⁴ nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28^{45,46}.

2. Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- 2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

3. Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 36⁴⁷

Omissis

ART. 37⁴⁸

Omissis

ART. 38

1. Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo⁴⁹ che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di

44 - Per l'individuazione dell'elenco degli elettori di cui alla presente norma, si rinvia al contenuto dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

45 - Numero così sostituito dall'art. 11 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

46 - Per l'individuazione degli elenchi aggiunti di cui alla presente norma si rinvia al contenuto dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

47 - Articolo abrogato dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

48 - Articolo abrogato dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

49 - Per l'individuazione degli elettori di cui alla presente norma, si rinvia al contenuto dell'art. 3, commi 1 e 3 del decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

ART. 39

1. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30⁵⁰ è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 277.000 [ora euro 143,06] ed a lire 237.000 [ora euro 122,40]⁵¹ al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita⁵².

ART. 40

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano⁵³.

2. A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

50 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

51 - Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

52 - Articolo così modificato dall'art. 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61. Gli onorari di cui al presente articolo sono stati così aggiornati con il D.P.R. 10 marzo 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 71 del 26 marzo 1997).

53 - Comma prima sostituito dall'art. 14 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

Legge
24 gennaio 1979,
n. 18

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

3. Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Titolo VII

Surrogazione e contenzioso

ART. 41

1. Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata⁵⁴.

2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 42

1. Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

3. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

54 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge nella parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

4. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

6. Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

7. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

8. Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

9. La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

10. I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

ART. 43

1. Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

3. Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

ART. 44

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibili-

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

tà, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione⁵⁵.

2. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

3. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

5. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

6. All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

7. Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

8. Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere imme-

55 - Comma così modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

diatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

ART. 45

1. Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

2. Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

3. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

4. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

ART. 46

1. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed inleggibilità degli eletti.

2. L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

ART. 47

1. Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato [o di procuratore legale]⁵⁶ secondo le norme generali.

⁵⁶ - L'espressione « procuratore legale » deve intendersi sostituita dal termine « avvocato » in applicazione dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

2. Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

Titolo VIII

Disposizioni penali

ART. 48

1. Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

ART. 49

1. Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti⁵⁷ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 100.000 [ora euro 51] a lire 500.000 [ora euro 258].⁵⁸

Titolo IX

Disposizioni finali

ART. 50

1. Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al

57 -Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

58 -L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

3. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del Titolo VI.

ART. 51

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni⁵⁹.

ART. 52

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione⁶⁰.

2. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261⁶⁰.

ART. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale⁶¹.

59 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

60 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

61 - Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

ART. 54⁶²

1. Abrogato⁶³.

2. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 120.000 [ora euro 61,97] per il presidente, e di lire 80.000 [ora euro 41,32]⁶⁴ per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita⁶⁵.

3. Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

4. Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

ART. 55

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono a carico dello Stato⁶⁶.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in

62 - Articolo così sostituito dall'art. 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

63 - Comma abrogato dall'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

64 - Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*)

65 - Nuovi importi così stabiliti con legge 13 marzo 1980, n. 70.

66 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

4. Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30⁶⁷, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37⁶⁸, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati⁶⁹.

5. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al Titolo VI della presente legge⁷⁰.

67 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

68 - I plichi e il materiale di cui all'art. 37 devono intendersi ora quelli di cui all'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

69 - Comma così sostituito dall'art. 17 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

70 - Comma aggiunto dall'art. 17 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

Legge
24 gennaio 1979,
n. 18

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

ART. 56

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Tabella A⁷¹

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I - <i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia).....	Milano
II - <i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - <i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio).....	Roma
IV - <i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria).....	Napoli
V - <i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna).....	Palermo

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

71 - Tabella così sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STAIQ
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 1 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 5 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 9 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 13 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 2 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 6 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 10 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 14 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 3 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 7 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 11 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 15 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 4 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 8 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 12 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> mm. 30 16 </div> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda, nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda è stampata in due parti: la prima Parte riceve la stampa della scheda e la seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso della piega, verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare estrinsecamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella B⁷²

72 - Tabella così sostituita prima dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, e poi dall'art. 5 della legge 8 aprile 2004, n. 90. Successivamente con legge n. 26 del 25 marzo 2009 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, nella stessa tabella le parole "mm 20", ovunque ricorrono, sono state sostituite dalle seguenti: "mm 30".

Tabella C⁷³

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE (regioni)
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRE

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

73 - Tabella così sostituita prima dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, e successivamente dall'art. 5 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo
concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle
liste elettorali dei cittadini italiani residenti
all'estero**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979

Titolo I

*Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali*

Omissis

ART. 3

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

"Art. 32-*bis* - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale¹ dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

1 - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

*Legge
7 febbraio 1979,
n. 40*

**Modifiche
alle norme
sull'elettorato
attivo
concernenti
la iscrizione e
la reiscrizione
nelle liste
elettorali dei
cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione [del certificato elettorale²].

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione³.

Titolo II

Norme transitorie per la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero

Omissis

ART. 6

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo⁴, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

ART. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "del certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale".

3 - Si veda anche l'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

4 - Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*) e successive modifiche.

Decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 501

Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 ottobre 1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, è allegato al presente decreto.

Omissis

Capo V

Servizi dovuti

Omissis

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
1° giugno 1979,
n. 501*

**Regolamento
di esecuzione
della legge 20
dicembre 1974,
n. 684,
interpretata
e modificata
dalla legge 23
giugno 1977,
n. 373, sulla
ristrutturazione
dei servizi
marittimi
di preminente
interesse
nazionale**

ART. 39

Facilitazioni di viaggio

- 1.** Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
- 2.** Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.
- 3.** Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Omissis

Legge 13 agosto 1979, n. 384

Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 20 agosto 1979

ART. 1

1. Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261².

2. All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

3. L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea³.

1 - Titolo così sostituito dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

2 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

3 - Le indennità di cui al presente articolo sono state rideterminate, attraverso una riduzione del dieci per cento, dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

*Legge
13 agosto 1979,
n. 384*

**Trattamento
dei membri
del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

ART. 2

1. Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261⁴.

2. *(Omissis)*⁵.

ART. 3

1. I membri del Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti⁶.

ART. 4

1. Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea⁷.

4 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

5 - Il comma omesso sostituisce il primo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che è così formulato: «I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato».

6 - Articolo così modificato prima dall'art. 67, comma 10, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successivamente dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

7 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

ART. 5

1. Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge⁸.

2. L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.

ART. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

2. La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi «spesa obbligatoria», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

4. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Legge
13 agosto 1979,
n. 384*

**Trattamento
dei membri
del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

8 - Comma così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

Legge 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980

ART. 1²

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei [rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo]³, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

2 - Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

3 - Il riferimento ai "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" deve intendersi sostituito con quello ai "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

*Legge
13 marzo 1980,
n. 70*

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei [rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo]⁴, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

ART. 2

*Omissis*⁵

ART. 3⁶⁻⁷

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli

4 - Il riferimento ai "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" deve intendersi sostituito con quello ai "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

5 - L'art. 2, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*) disciplina gli onorari da corrispondere, in caso di elezioni comunali o circoscrizionali, ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale.

6 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533⁸, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18⁹, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352¹⁰, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108¹¹, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122¹², a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32].

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora, euro 61,97] nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

ART. 3-bis¹³

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

8 - L'art. 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che prevedeva la costituzione di uffici elettorali circoscrizionali per ogni collegio uninominale del Senato, è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

9 - *(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*.

10 - *(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)*.

11 - *(Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale)*.

12 - *(Norme per la elezione dei consigli provinciali)*.

13 - Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

*Legge
13 marzo 1980,
n. 70*

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

ART. 4

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

ART. 5

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹⁴ la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

ART. 6

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136¹⁵, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240¹⁶, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199¹⁷.

ART. 7

Omissis

14 - *(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).*

15 - Riportata a pag. 87.

16 - Legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161.

17 - *(Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).*

ART. 8

*Omissis*¹⁸

ART. 9

Omissis

ART. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Omissis

Legge
13 marzo 1980,
n. 70

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

18 - Sostituisce i commi secondo e terzo dell'art. 32 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportati a pag. 33.

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

ART. 1

1. Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto¹.

ART. 2

1. Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980,

1 - Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*


**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassetine
per timbri
elettorali**

n. 70², possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostro delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

TABELLE A, B e C

*Omissis*³

-
- 2 - Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".
- 3 - L'urna è attualmente costituita da una scatola di cartone ondulato di colore bianco. Il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede, e il fondo sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati. Prima della votazione, il fondo dell'urna ed il coperchio devono essere sigillati dall'esterno su ciascuno dei tre lati apribili con strisce di carta autoadesiva. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali" e nella parte sottostante vi è uno spazio bianco nel quale dovrà essere applicata una etichetta autoadesiva recante una dicitura riferita alla consultazione in svolgimento. Alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per la introduzione delle schede viene sigillata ogni volta, con una striscia di carta autoadesiva. A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché il bollo dell'ufficio. Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.



Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

*Pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981*

Capo I

Le sanzioni amministrative

Omissis

Sezione III

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

ART. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

- 1.** Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.
- 2.** La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
- 3.** La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Omissis

ART. 34

Esclusione della depenalizzazione

- 1.** La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

*Legge
24 novembre 1981,
n. 689*

Modifiche al sistema penale

omissis

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

Omissis

Capo V

Disposizioni in materia di pene pecuniarie

Omissis

ART. 101

Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale

1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale¹ sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 24 (*Multa*) – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5 [anziché lire diecimila], né superiore a euro 5.164 [anziché lire dieci milioni].

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065 [anziché da lire diecimila a lire quattro milioni]”.

“Art. 26 (*Ammenda*) – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 [anziché lire quattromila] né superiore a euro 1.032 [anziché lire due milioni]”².

Omissis

ART. 113

Aumento delle pene pecuniarie

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

1 - Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

2 - L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo ad euro 2 [anziché a lire quattromila] o nel massimo ad euro 5 [anziché a lire diecimila], i limiti edittali sono elevati rispettivamente ad euro 5 e ad euro 12 [anziché a lire diecimila e a lire venticinquemila]³.

ART. 114

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 2 [anziché lire quattromila] o nel massimo a euro 5 [anziché lire diecimila] sono elevate, rispettivamente, a euro 2 e a euro 5 [anziché a lire quattromila e a lire diecimila]⁴.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Omissis

3 - I limiti edittali sanzionatori già espressi in lire devono intendersi ora tradotti in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

4 - L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

*Legge
24 novembre 1981,
n. 689*

Modifiche al sistema penale

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807*

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente decreto:

Omissis

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985.

*Decreto-legge
6 dicembre 1984,
n. 807*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
trasmissioni
radiotelevisive**

ART. 9-bis¹

Divieto di propaganda elettorale

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

Omissis

1 - Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Legge 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 1985

ART. 1

1. Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 ¹, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto nazionale ² di statistica.

3. L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. [Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire] ³⁻⁴

1 - Riportato a pag. 145, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2 - La parola "nazionale" deve intendersi così introdotta, in sostituzione della parola "centrale", a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

3 - Il periodo contenuto fra parentesi quadre deve intendersi ora abrogato, atteso che l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62 prevede, con riferimento alla medesima fattispecie di aggiornamento delle misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, che: "Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro".

4 - L'ultimo aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione

*Legge
4 aprile 1985,
n. 117*

**Norme per
l'adeguamento degli
onorari dei
componenti gli
uffici elettorali di sezione**

4. *Omissis*⁵

ART. 2

1. *Omissis*⁶

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

secondo le procedure e i termini di cui alla presente legge è stato disposto, per il periodo aprile 1997-marzo 2000, con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

Successivamente, con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*); per gli anni 2009 e 2010, l'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*), convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

- 5 - L'ultimo comma dell'art. 1 ha cessato di avere efficacia.
- 6 - L'art. 2 ha avuto applicazione solo in occasione delle elezioni regionali ed amministrative di domenica 12 maggio 1985.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore¹ di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989

ART. 1²

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assi-

1 - A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

2 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989".

*Legge
8 marzo 1989,
n. 95*

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

curando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

ART. 3³

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla

3 - Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".

commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

ART. 4⁴

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

ART. 5⁵

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni

4 - Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

5 - Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

*Legge
8 marzo 1989,
n. 95*

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

ART. 5-bis

*Abrogato*⁶

ART. 6⁷

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

6 - Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome⁸ e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

ART. 7

*Omissis*⁹

ART. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

8 - Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

9 - L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Legge
8 marzo 1989,
n. 95

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seg-

*Legge
21 marzo 1990,
n. 53*

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

gio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale¹, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

1 - Il riferimento alla commissione elettorale comunale, di cui alla presente disposizione normativa, deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*).

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 3

*Omissis*²

ART. 4

*Omissis*³

ART. 5

1. *Omissis*⁴

2 - Modifica il titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95 nonché l'art. 1, comma 1, della legge stessa.

3 - Modificava l'art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale articolo è stato poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4 - Modifica l'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il cui comma 4 è stato successivamente sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Legge
21 marzo 1990,
n. 53

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

ART. 6

*Omissis*⁵

ART. 7

*Omissis*⁶

ART. 8

*Omissis*⁷

ART. 9

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

ART. 10

*Omissis*⁸

ART. 11

*Omissis*⁹

5 - Aggiungeva l'art. 5-*bis* alla legge 8 marzo 1989, n. 95, poi abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

6 - Sostituiva l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato dall'art. 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

7 - Modifica l'art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e l'art. 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

8 - L'art. 10, al comma 1, ha sostituito l'art. 71 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, al comma 2, ha abrogato l'art. 74 del medesimo testo unico.

9 - Sostituisce l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 71..

ART. 12

1. *Omissis*¹⁰
2. *Omissis*¹¹
3. *Omissis*¹²
4. *Omissis*¹³

ART. 13

1. *Omissis*¹⁴
2. *Omissis*¹⁵
3. - 4. - 5. - 6. *Omissis*¹⁶
7. *Omissis*¹⁷
8. *Omissis*¹⁸
9. *Omissis*¹⁹

-
- 10 - Modifica gli artt. 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).
 - 11 - Inseriva un comma, dopo il primo, all'art. 18 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, articolo che, già integralmente sostituito dalla legge 4 agosto 1993, n. 77 e poi modificato dal decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, è stato però da ultimo abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
 - 12 - Modifica l'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
 - 13 - Modifica l'art. 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).
 - 14 - Sostituiva il n. 1 del primo comma dell'art. 24 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora abrogato dall'art. 6, comma 9, lettera *a*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
 - 15 - Sostituiva il n. 1 del primo comma dell'art. 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), legge che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la materia disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 16 - I commi 3, 4, 5 e 6 modificano, rispettivamente, gli artt. 30, 31, 33 e 34 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).
 - 17 - Sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*Norme per la elezione dei consigli provinciali*).
 - 18 - Sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).
 - 19 - Modifica l'art. 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

Legge
21 marzo 1990,
n. 53

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

ART. 14²⁰

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352²¹, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture]²², i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

20 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*) ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1 dell'art. 14 della legge in esame.

21 - (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

22 - Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15²³.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

ART. 15

*Omissis*²⁴

ART. 16

*Omissis*²⁵

ART. 17

1. *Omissis*²⁶

2. *Omissis*²⁷

23 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

“Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

24 - L'art. 15, al comma 1, sostituisce l'art. 68 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, al comma 2, integra quanto previsto dal medesimo articolo 68.

25 - L'art. 16, al comma 1, modifica il secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, ai commi 2 e 3, reca altre disposizioni in materia di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

26 - Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

27 - Inserisce, dopo il secondo, un comma all'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 66.

Legge
21 marzo 1990,
n. 53

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

ART. 18

*Omissis*²⁸

ART. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103²⁹, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

ART. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

ART. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

28 - L'art. 18 conteneva norme transitorie da applicare ai fini della prima attuazione della presente legge.

29 - (*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*).

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991

ART. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione².

1 - Le parole "alla tessera elettorale" sostituiscono le parole "al certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

2 - Le parole "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione" sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*).

*Legge
15 gennaio 1991,
n. 15*

**Norme intese
a favorire
la votazione
degli
elettori non
deambulanti**

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto³.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al

3 - Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*). La relativa disposizione non è però, di fatto, più operante in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nei collegi uninominali senatoriali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e nel collegio della Camera della stessa Valle d'Aosta, non vi sono comuni ripartiti tra più collegi.

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384⁴.


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

-
- 4 - L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



*Legge
15 gennaio 1991,
n. 15*

**Norme intese
a favorire
la votazione
degli
elettori non
deambulanti**

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992

*Omissis*¹

ART. 10

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-*ter* – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato]².”

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

1 - I primi nove articoli della presente legge modificano vari articoli del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

*Legge
16 gennaio 1992,
n. 15*

**Modificazioni
al testo unico
delle leggi per
la disciplina
dell'elettorato
attivo e per
la tenuta e la
revisione delle
liste elettorali,
approvato con
D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, e
al testo unico
delle leggi
recanti norme
per la elezione
della Camera
dei deputati,
approvato con
D.P.R. 30 marzo
1957,
n. 361**

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

ART. 11

*Omissis*³

ART. 12

*Omissis*⁴

ART. 13

*Omissis*⁵

3 - L'art. 10 modifica l'art. 36 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

4 - Inserisce un comma, dopo il quinto, all'art. 75 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 57.

5 - Sostituisce il quarto comma all'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 66.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992

ART. 1

Finalità

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

ART. 2

Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

*Legge
5 febbraio 1992,
n. 104*

**Legge-quadro
per
l'assistenza,
l'integrazione
sociale
e i diritti
delle persone
handicappate**

ART. 3

Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

ART. 4

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295¹, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Omissis

ART. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

1 - (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15².

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito³⁻⁴.

Omissis

ART. 44

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2 - Riportato a pag. 175.

3 - Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

4 - Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), si veda l'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 44, anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*)

Legge
5 febbraio 1992,
n. 104

**Legge-quadro
per
l'assistenza,
l'integrazione
sociale
e i diritti
delle persone
handicappate**

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992

Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1992

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riconosce al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi a votare in un comune diverso da quello di servizio, il diritto al rimborso delle spese di trasporto e all'indennità di missione in base alla normativa generale vigente in materia;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1958, registro 11, foglio 175, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione del citato art. 118, i limiti di tempo entro i quali i dipendenti statali possono fruire del trattamento economico di missione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni¹;

Visto l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18², che estende le disposizioni di cui al succitato testo unico, in quanto applicabili, alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

1 - (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

2 - (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

*Decreto
del Ministro
del tesoro
5 marzo 1992*

**Ridetermi-
nazione dei
limiti
di tempo
entro i quali
può essere
riconosciuto
il trattamen-
to economico
di missione
al personale
che si reca
a votare**

Considerato che i limiti di tempo stabiliti con il decreto ministeriale 12 aprile 1958 sono da ritenere superati, in quanto non più in armonia con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazioni, intervenuto dal 1958 ad oggi;

Decreta:

ART. 1

1. I limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il trattamento di missione al personale delle amministrazioni statali, ivi comprese le aziende autonome, che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto, sono così fissati:

- a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

ART. 2

1. Il trattamento di cui al precedente articolo può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223³.

3 - Si riporta l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*):

“Art. 13 – Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto”.

Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada¹

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Omissis

ART. 59²

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

1 - Il codice della strada è stato emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2 - Articolo così sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495*

**Regolamento
di esecuzione
e di attuazione
del nuovo
codice della
strada**

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130³. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Omissis

ART. 408

Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

3 - Riportato a pag. 84.

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Omissis

ART. 15

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali¹

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere auto-

* - Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993.

1 - Tale norma sostituisce di fatto, per il personale comunale, quella già contenuta nell'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*).

*Decreto-legge
18 gennaio 1993,
n. 8*

**Disposizioni
urgenti in
materia
di finanza
derivata e di
contabilità
pubblica**

rizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso².

Omissis

2 - Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Omissis

*Decreto legislativo
15 novembre 1993,
n. 507*

**Revisione ed
armonizzazione
dell'imposta
comunale sulla
pubblicità e
del diritto
sulle pubbliche
affissioni,
della tassa per
l'occupazione
di spazi ed aree
pubbliche dei
comuni e delle
province nonché
della tassa per
lo smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani ...**

ART. 21

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

omissis

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

omissis

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee – Legislazione n. L-329 del 30 dicembre 1993

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;

Considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti;

Considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

Considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al

*Direttiva
93/109/CE
del Consiglio
dell'Unione
europea del 6
dicembre 1993*

**Modalità
di esercizio
del diritto
di voto e di
eleggibilità alle
elezioni del
Parlamento
europeo per
i cittadini
dell'Unione
che risiedono
in uno Stato
membro di
cui non sono
cittadini**

Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

Considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;

Considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

Considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

Considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame;

Considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

Considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore

integrazione dei cittadini dell'Unione nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;

Considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

Considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati;

Ha adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

ART. 2

1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) "elezioni al Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976;

2) "territorio elettorale", il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;

*Direttiva
93/109/CE
del Consiglio
dell'Unione
europea del 6
dicembre 1993*

**Modalità
di esercizio
del diritto
di voto e di
eleggibilità alle
elezioni del
Parlamento
europeo per
i cittadini
dell'Unione
che risiedono
in uno Stato
membro di
cui non sono
cittadini**

3) “Stato membro di residenza”, lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) “Stato membro d’origine”, lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza;

5) “elettore comunitario”, ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

6) “cittadino eleggibile comunitario”, ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

7) “lista elettorale”, il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;

8) “giorno di riferimento”, il giorno o i giorni in cui i cittadini dell’Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadino eleggibile;

9) “dichiarazione formale”, l’atto rilasciato dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.

ART. 3

1. Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell’articolo 6 o 7.

2. Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

ART. 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.
2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

ART. 5

1. Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

ART. 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.
2. La candidatura di ogni cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

ART. 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro d'origine.
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione

*Direttiva
93/109/CE
del Consiglio
dell'Unione
europea del 6
dicembre 1993*

**Modalità
di esercizio
del diritto
di voto e di
eleggibilità alle
elezioni del
Parlamento
europeo per
i cittadini
dell'Unione
che risiedono
in uno Stato
membro di
cui non sono
cittadini**

del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle dovute forme e entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

Capo II

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

ART. 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;

b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e

c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario

a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine;

b) presenti un documento di identità valido;

c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza;

b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro;

c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

ART. 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

ART. 12

1. Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

*Direttiva
93/109/CE
del Consiglio
dell'Unione
europea del 6
dicembre 1993*

**Modalità
di esercizio
del diritto
di voto e di
eleggibilità alle
elezioni del
Parlamento
europeo per
i cittadini
dell'Unione
che risiedono
in uno Stato
membro di
cui non sono
cittadini**

ART. 13

1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Capo III

Disposizioni derogatorie e transitorie

ART. 14

1. Se in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni;

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se alla data del 1° febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato

membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

ART. 15

Per le quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a) i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;

b) gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;

c) gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;

d) gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1° febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangono valide.

*Direttiva
93/109/CE
del Consiglio
dell'Unione
europea del 6
dicembre 1993*

**Modalità
di esercizio
del diritto
di voto e di
eleggibilità alle
elezioni del
Parlamento
europeo per
i cittadini
dell'Unione
che risiedono
in uno Stato
membro di
cui non sono
cittadini**

Capo IV

Disposizioni finali

ART. 16

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

ART. 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

ART. 18

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ART. 19

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente: W. CLAES

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993

ART. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2.-3.-4. *Abrogati*¹.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle

1 - Commi abrogati dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

operazioni di voto², nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223³, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni⁴.

5-*bis*. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate⁵.

ART. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

*Abrogato*⁶

ART. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 27, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212⁸, e successive modificazioni.

2 - Le parole "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" sono state così inserite a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

3 - (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*).

4 - Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*). Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

5 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*).

6 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

7 - Ossia: nei trenta giorni precedenti la data della votazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il comma 2 dell'art. 1 della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

8 - (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

ART. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

ART. 5

Divieto di propaganda istituzionale

Abrogato⁹

ART. 6

Divieto di sondaggi

9 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Si veda l'art. 9, comma 1, della stessa legge n. 28.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

*Abrogato*¹⁰

ART. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta¹¹.

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6¹².

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano ver-

10 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

11 - Il comma 1 dell'art. 7 della presente legge è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

12 - Il comma 2 dell'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22

samenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato¹³.

5. *Omissis*¹⁴

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441¹⁵, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione¹⁶, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi¹⁷. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione¹⁸.

13 - L'art. 3-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della presente legge, che stabiliva un limite massimo dell'importo o valore dei contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica.

14 - Modifica il terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*).

15 - *Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti*.

16 - Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

17 - Le parole: "euro 20.000" contenute nel terzo periodo del presente comma 6 sono state così sostituite dall'art. 3-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

18 - Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso¹⁹.

ART. 8

Obblighi di comunicazione

*Abrogato*²⁰

ART. 9

Contributo per le spese elettorali

1. *Abrogato*²¹

2. *Omissis*²²

3. *Omissis*²³

ART. 9-bis²⁴

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

Omissis

-
- 19 - La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001. Gli importi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3-ter (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*), comma 1, lettere *a* e *d*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.
- 20 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- 21 - Comma abrogato dall'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- 22 - Il comma 2 stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
- 23 - Il comma che stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati, è stato modificato prima dall'art. 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*); poi dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*); infine dall'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- 24 - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995.

ART. 10²⁵

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00²⁶ per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

ART. 11

Tipologia delle spese elettorali

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera *a)*, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calco-

25 - L'art. 10, già modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*), è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

26 - L'importo di euro 1,00, così stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*) rispetto a quello di lire 800 già precedentemente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è stato successivamente confermato dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

lati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361²⁷, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

ART. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

27 - Riportato a pag. 63.

ART. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria²⁸, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

²⁸ - Ora: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. *Abrogato*²⁹

ART. 15

*Sanzioni*³⁰⁻³¹

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle

29 - Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

30 - L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

31 - Ogni riferimento, contenuto nel presente articolo, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria deve intendersi fatto, ora, alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni] è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni di cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 25.822 [anziché da lire un milione a lire cinquanta milioni].

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile³².

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire 100 milioni a lire 1 miliardo]. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative

32 - Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*) e, successivamente, dall'art. 1, comma 178, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

pecuniarie³³. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 51.645 [anziché da lire un milione a lire cento milioni].

5. In caso di mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il collegio regionale³⁴ applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni].

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato³⁵, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da

33 - Gli attuali primi due periodi del comma 4 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (*Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale*), convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 127.

34 - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*)

35 - L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*) ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.

parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio regionale³⁶ di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire cento milioni a lire un miliardo].

³⁶ - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*)

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212³⁷, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]³⁸.

18. *Omissis*³⁹

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689⁴⁰, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981⁴¹.

37 - Gli artt. 6, 8 e 9 della legge 212 del 1956 sono riportati a pagg. 10, 11 e 12.

38 - La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (uso di altoparlanti su mezzi mobili), venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 51 ad euro 516 [da lire 100.000 a lire 1.000.000] anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [da lire 200.000 a lire 2.000.000].

39 - Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

40 - (*Modifiche al sistema penale*).

41 - Al presente comma era stato aggiunto dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*) un periodo, successivamente soppresso dall'art. 1, comma 178, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).

ART. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁴² è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

⁴² - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

ART. 17

*Agevolazioni postali*⁴³

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70⁴⁴, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

ART. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento⁴⁵.

43 - Invero, l'art. 41 (*Tariffe postali agevolate*), comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), aveva così disposto: "Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.....". Successivamente, l'art. 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali ecc.*) ha stabilito che "...restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali". Da ultimo, dopo vari provvedimenti legislativi di proroga di termini in materia, è intervenuto l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, che ha abrogato, tra l'altro, il precitato comma 1 dell'art. 41 della legge n. 448/1998.

44 - Importo convertito in euro 0,04, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

45 - Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: "...commissionati" hanno sostitui-

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633⁴⁶, sono aggiunte, in fine, le parole: materiale tipografico, attinente le campagne elettorali.

ART. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali⁴⁷.

ART. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁴⁸ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e

to le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, vedasi l'art. 2-bis del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

46 - *(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)*.

47 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 *(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale)*.

48 - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81⁴⁹, è abrogato.

ART. 20-bis

*Regolamenti di attuazione*⁵⁰

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

49 - *(Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)*

50 - *Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 448 (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ecc.).*

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

1 - Comunicati di avviso di rettifica, concernenti il testo dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 2, sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, rispettivamente, n. 9 del 13 gennaio e n. 16 del 21 gennaio 1994.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
5 gennaio 1994,
n. 14*

**Regolamento
di attuazione
della legge 4
agosto 1993,
n. 277, per
l'elezione
della Camera
dei deputati**

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

Omissis

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408*

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modali-

* Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994.

*Decreto-legge
24 giugno 1994,
n. 408*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
elezioni al
Parlamento
europeo**

tà di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

ART. 2

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine¹;

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo².

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiun-

1 - Lettera così modificata dall'art. 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2 - Lettera così modificata dall'art. 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

ta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

ART. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

*Decreto-legge
24 giugno 1994,
n. 408*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
elezioni al
Parlamento
europeo**

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

ART. 4

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.
3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.
4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.
5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 3.000³ e non inferiore a 200.
6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.
7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apposti annotazioni sulle liste sezionali.

3 - Il numero massimo di elettori assegnabili ad ognuna delle sezioni di cui al presente comma, originariamente previsto in 1.600, è stato stabilito in 3.000 dal comma 17-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge n. 26 del 25 marzo 2009.

*Decreto-legge
24 giugno 1994,
n. 408*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
elezioni al
Parlamento
europeo**

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

ART. 5

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

*Decreto-legge
24 giugno 1994,
n. 408*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
elezioni al
Parlamento
europeo**

ART. 6

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.
4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.
6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.
7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.
8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 . Compite le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

ART. 7

Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero.

1. *Omissis*⁴.
2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

ART. 8

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. *Omissis*⁵.

ART. 9

*Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo*⁶

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. [Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette]⁷.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valu-

4 - Il comma 1 ha sostituito l'art. 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, riportato a pag. 129.

5 - Il presente articolo aggiunge un comma all'art. 3, sostituisce il comma 2 dell'art. 4 e abroga l'art. 26, l'art. 28, i primi sei commi dell'art. 30, l'art. 36 e l'art. 37 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6 - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

7 - Il secondo periodo è da ritenersi non più in vigore poiché superato dall'art. 9, comma 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti sui quali si fonda l'Unione europea, annesso al trattato di adesione dei due predetti Paesi ratificato con legge 9 gennaio 2006, n. 16. Il predetto articolo stabilisce in 72 il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

*Decreto-legge
24 giugno 1994,
n. 408*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
elezioni al
Parlamento
europeo**

tati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996⁸.

ART. 10

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

8 - Il comma *1-bis* è stato aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1994, n. 483.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995

Omissis

ART. 3

Omissis

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Omissis

*Legge
28 dicembre 1995,
n. 549*

**Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica**

Decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1997

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali¹

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"²;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione";

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"³;

1 - Successivamente all'emanazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, non si è provveduto all'ulteriore aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione secondo le procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, riportata a pag. 159, in quanto con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*); Per gli anni 2009 e 2010, l'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione sia di consultazioni elettorali che di consultazioni referendarie, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

2 - Riportato a pag. 145, nel testo come ora sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

3 - Riportato a pag. 170.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
10 marzo 1997*

**Rideterminazione
degli onorari
da corrispondere
ai membri dei
seggi elettorali**

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 7,4%;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994 - marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto:

ART. 1

1. Per il triennio aprile 1997 - marzo 2000, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:

Omissis

Art. 2

1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352⁴, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

Omissis

ART. 3

1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁵, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

4 - (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

5 - Riportato a pag. 170.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998

ART. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione¹. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400².

1 - L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

2 - In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, riportato a pag. 259.

*Legge
5 febbraio 1998,
n. 22*

**Disposizioni
generali
sull'uso della
bandiera
della
Repubblica
italiana e
di quella
dell'Unione
europea**

ART. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;

b) i ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

ART. 5

Omissis

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999

Omissis

ART. 4

Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53¹

1. *Omissis*

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *omissis*².

Omissis

ART. 9

Albo degli scrutatori

*Omissis*³

1 - La legge 25 maggio 1970, n. 352 reca "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo". La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

2 - Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, riportato a pag. 172.

3 - I commi del presente articolo hanno apportato modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, riportata a pag. 161.

*Legge
30 aprile 1999,
n. 120*

**Disposizioni
in materia di
elezione degli
organi degli
enti locali,
nonché
disposizioni
sugli
adempimenti
in materia
elettorale**

ART. 10

Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale

1. *Omissis*⁴

ART. 11

Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali

1.-2.-3. *Omissis*⁵

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 12

Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea

1. *Omissis*⁶

ART. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

4 - Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

5 - I primi commi del presente articolo hanno apportato modifiche alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riportata a pag. 145.

6 - Il presente comma ha modificato il primo comma dell'art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, riportato a pag. 121.

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 1917.

ART. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

7 - Con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in attuazione del presente articolo 13, è stato emanato il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

*Legge
30 aprile 1999,
n. 120*

**Disposizioni
in materia di
elezione degli
enti locali,
nonché
disposizioni
sugli
adempimenti
in materia
elettorale**

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica¹

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

ART. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

1 - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*).

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti², di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

2 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 6 novembre 2003, n. 313, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*).

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *Abrogato*³.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca⁴ l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti⁵.

3 - Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

4 - Le parole "la denominazione 'messaggio autogestito gratuito' o 'messaggio autogestito a pagamento' e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

5 - Il secondo periodo del comma 7 è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

Legge
22 febbraio 2000,
n. 28

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale⁶, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio⁷, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

6 - La campagna elettorale si conclude alle ore 24 del venerdì che precede il giorno stabilito per la votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

7 - L'eventuale turno di ballottaggio è previsto soltanto per le elezioni provinciali e le elezioni comunali.

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 [ora, euro 6,20] e per le emittenti televisive in lire 40.000 [ora, euro 20,66]⁸, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6.-7. *Abrogati*⁹.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali¹⁰ comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale¹¹, la trasmissione sui mezzi radio-

8 - Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

9 - Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

10 - Le parole "e locali", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

11 - Cioè sino alle ore 24 del venerdì che precede il giorno della votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

ART. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515¹², le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

12 - Riportato a pag. 203.

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

ART. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ART. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

ART. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

ART. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

ART. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4¹³, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito¹⁴, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati

13 - Le parole "3 e 4" hanno sostituito le parole "da 3 a 7", già presenti a questo punto del testo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

14 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

ART. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni¹⁵].

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali¹⁶

ART. 11-bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

ART. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di

15 - L'importo originario in lire deve intendersi tradotto in euro ai sensi e con le modalità di cui all'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

16 - L'intero Capo II è stato inserito, dopo l'articolo 11 della presente legge, dall'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

ART. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni¹⁷.

ART. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di

17 - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

ART. 11-*sexies*

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

ART. 11-*septies*

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8¹⁸.

18 - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Legge
22 febbraio 2000,
n. 28

**Disposizioni
per la parità
di accesso
ai mezzi di
informazione
durante le
campagne
elettorali e
referendarie
e per la
comunicazione
politica**

Capo III

*Disposizioni finali*¹⁹

ART. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati²⁰.

ART. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

19 - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

20 - La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), e successive modificazioni, è riportata a pag. 203.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000,
n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle
bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea da parte delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente regolamento:

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
7 aprile 2000,
n. 121*

**Regolamento
recante
disciplina
dell'uso delle
bandiere della
Repubblica
italiana e
dell'Unione
europea da
parte delle
amministrazioni
dello Stato
e degli enti
pubblici**

Capo I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

ART. 4

1.-2.-3. *Omissis*.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;
Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto¹ e

1 - Le tabelle A, B, C e D [pagine da 270 a 277] sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

Successivamente, la tabella B [pagg. 272 e 273] è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso; Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

DPR
8 settembre 2000,
n. 299

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali², tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno³.

2 - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

3 - Vedasi nota 1.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318⁴.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore

⁴ - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

ART. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

Titolo II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

ART. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto⁵.

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la

5 - Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: "Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

ART. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

Tabella A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

*Decreto del
 Presidente della
 Repubblica
 8 settembre 2000,
 n. 299*

**Regolamento
 concernente
 l'istituzione,
 le modalità
 di rilascio,
 l'aggiornamento
 ed il rinnovo
 della tessera
 elettorale
 personale
 a carattere
 permanente,
 a norma
 dell'articolo 13
 della legge
 30 aprile 1999,
 n. 120**

Tabella B (1ª parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige

UNITA' ITALIANA
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Il Sindaco/Il Commissario

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____

Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'interessato _____

Data di aggiornamento _____

Il Sindaco/Il Commissario

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Il Sindaco/Il Commissario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In occasione dei 14 censimenti, il comune interessato per posta al titolare un tagliando di corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni comunali, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.

Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione del comizio elettorale, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (per il territorio di Bolzano anche non continuativo) in provincia di Bolzano da superare a quello maturato in provincia di Trento.

AVVERTENZE

Il Sindaco/Il Commissario

AVVERTENZE

Tabella B (2^a parte)

**Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
2	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
3	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
4	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
5	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
6	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
7	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
8	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
9	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
10	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
11	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
12	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
13	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
14	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
15	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
16	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
17	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE
18	DATA DELLA VOTAZIONE	BOLO DELLA SEZIONE

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

Tabella C (1ª parte)
Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta



TESSERA ELETTORALE
N. 000000000

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente, essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione**.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circostrizione o regione _____

Collegio _____

Parlamento europeo _____

Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Circostrizioni _____

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 37 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento della tessera elettorale il titolare è ritenuto, dal comune, responsabile del voto risultante dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____

Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale _____ **Iscritto nella lista elettorale della Sezione n.** _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elettore/eletrice _____

Data di aggiornamento _____ **Il Sindaco/Il Commissario**

Tabella C (2^a parte)
**Modello di tessera elettorale
 nella regione Valle d'Aosta**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1	2	3	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE							
BOLLO DELLA SEZIONE							
5	8	9	6	11	14	15	18
DATA DELLA VOTAZIONE							
BOLLO DELLA SEZIONE							

*Decreto del
 Presidente della
 Repubblica
 8 settembre 2000,
 n. 299*

**Regolamento
 concernente
 l'istituzione,
 le modalità
 di rilascio,
 l'aggiornamento
 ed il rinnovo
 della tessera
 elettorale
 personale
 a carattere
 permanente,
 a norma
 dell'articolo 13
 della legge
 30 aprile 1999,
 n. 120**

Tabella D (1^a parte)

**Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia**

 <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>	<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di nascita _____ Il Sindaco/ Commissario _____</p>
<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>AVVERTENZE</p> <p><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni</i></p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà applicato l'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 57 del D.P.R. n. 370/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera un tagliando di cancellazione, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furtivo della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa donazione del titolare, concordata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">TESS. ELETT. MOD. 1</p>	<p>Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _____</p> <p>Incarico della sezione _____</p> <p>Incarico dell'ispettore elettorale _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/ Commissario _____</p>
<p>Circoscrizione o regione _____</p> <p>Collegio _____</p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Circoscrizione _____</p>		

Tabella D (2^a parte)

**Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiornamento
ed il rinnovo
della tessera
elettorale
personale
a carattere
permanente,
a norma
dell'articolo 13
della legge
30 aprile 1999,
n. 120**

Legge 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002

Omissis

ART. 3

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Omissis

ART. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

ART. 19

*Omissis*¹

1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009 n. 26, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo non trova applicazione l'art. 19 della presente legge.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Omissis

ART. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare ².

ART. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Omissis

2 - In attuazione di quanto previsto dal presente articolo si rinvia al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002

ART. 1

Prolungamento dell'orario di votazione

1. *Omissis*¹.
2. *Omissis*².
3. *Omissis*³.
4. *Omissis*⁴.
5. *Omissis*⁵.
6. *Omissis*⁶.

-
- 1 - Sostituisce il nono comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) e successive modificazioni.
 - 2 - Sostituisce il primo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 3 - Sostituisce l'art. 64 del D.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni.
 - 4 - Inserisce l'art. 64-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni.
 - 5 - Modifica il primo comma, alinea, dell'art. 67 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 6 - Modifica i commi primo e secondo dell'art. 73 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

*Legge
16 aprile 2002,
n. 62*

**Modifiche ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale**

7. *Omissis*⁷.
8. *Omissis*⁸.
9. *Omissis*⁹.
10. *Omissis*¹⁰.
10. *Omissis*¹¹.
12. *Omissis*¹².
13. *Omissis*¹³.

ART. 2

Cabine elettorali

1. *Omissis*¹⁴.
2. *Omissis*¹⁵.

ART. 3

Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1. *Omissis*¹⁶.

-
- 7 - Abroga l'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).
 - 8 - Modifica i commi 4 e 6 dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 9 - Modifica il primo comma, lettera *c*), dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
 - 10 - Modifica il decimo comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) e successive modificazioni.
 - 11 - Modifica il primo comma dell'art. 48 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
 - 12 - Modifica il secondo comma dell'art. 52 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
 - 13 - Sostituisce l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).
 - 14 - Sostituisce il quinto comma dell'art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
 - 15 - Sostituisce il quarto comma dell'art. 37 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
 - 16 - Sostituisce l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge¹⁷, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

ART. 4

Disposizioni relative alle elezioni regionali

Omissis

ART. 5

Copertura degli oneri finanziari

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

17 - Tale termine è stato prorogato di dodici mesi dall'art. 13-*septies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

*Legge
16 aprile 2002,
n. 62*

**Modifiche ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale**

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104

**Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675¹,
reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consulti-
va per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data
20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica
in data 20 marzo 2003;

1 - Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ha contestualmente abrogato, tra l'altro, la legge n. 675 del 1996.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della Legge 27
dicembre 2001,
n. 459, recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

omissis

i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

ART. 6

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Omissis

ART. 14

Stampa e invio del materiale elettorale

1. *Omissis*.

2. *Omissis*.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della Legge 27
dicembre 2001,
n. 459, recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

ART. 15

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante [penna di colore nero o blu]² pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

2 - Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 3 del 27 gennaio 2009, concernente il voto dei cittadini temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, il voto sulle scheda elettorale si esprime mediante matita copiativa.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

ART. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro iscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

ART. 17

Ammissione al voto dei cittadini omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della Legge 27
dicembre 2001,
n. 459, recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

ART. 18

Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonché delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare,

il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previa intesa, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

ART. 19

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. – 5. *Omissis.*

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della Legge 27
dicembre 2001,
n. 459, recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. *Omissis*

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute,

che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Omissis

ART. 24

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Omissis

*Decreto del
Presidente della
Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della Legge 27
dicembre 2001,
n. 459, recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2004, n. 74

ART. 1

Oggetto

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

ART. 2

Membro del Parlamento europeo

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;
- d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;
- e) all'articolo 6:

*Legge
27 marzo 2004,
n. 78*

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

- 1) al primo comma, alinea, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;
- 2) al secondo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;
- 3) al terzo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;
- 4) al quarto comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;
- 5) al sesto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;
- f) all'articolo 7, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: «dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri»;
- h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati»;
- i) all'articolo 40, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- l) all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato»;
- m) all'articolo 44, primo comma, le parole: «di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,»;
- n) all'articolo 49, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad»;
- o) all'articolo 51, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;
- p) all'articolo 52:
- 1) al primo comma, le parole: «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;
- 2) al secondo comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo»;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo»;

2) al secondo periodo, le parole: «Agli stessi rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi membri»;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: «Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,».

3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

ART. 3

Incompatibilità

1. *Omissis*¹.

2. *Omissis*².

1 - Sostituisce l'art. 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 105).

2 - Introduce l'art. 5-*bis* nel testo della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 105).

Legge
27 marzo 2004,
n. 78

**Disposizioni
concernenti
i membri del
Parlamento
europeo eletti
in Italia, in
attuazione
della decisione
2002/772/CE,
del Consiglio**

3. *Omissis*³.

ART. 4

Efficacia

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

ART. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3 - Modifica l'art. 44, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 125).

Legge 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004

ART. 1

Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali

1. *Omissis*¹.

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

ART. 2

Efficacia

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

1 - Ha modificato l'art. 6, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 105)

*Legge
8 aprile 2004,
n. 90*

**Norme in
materia di
elezioni dei
membri del
Parlamento
europeo
e altre
disposizioni
inerenti ad
elezioni da
svolgersi
nell'anno 2004**

ART. 3

Pari opportunità

*Omissis*²

ART. 4

Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati

1. *Omissis*³.

ART. 5

Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. *Omissis*⁴.

ART. 6

Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004

Omissis

ART. 7

Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515

*Omissis*⁵

ART. 8.

Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto

Omissis

ART. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2 - Articolo abrogato dall'art. 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 298.

3 - Ha modificato l'art. 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 109).

4 - Ha modificato l'art. 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pag. 111) e ha sostituito le tabelle *B* e *C* allegate alla legge medesima (pagine 134 e 135).

5 - L'art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 218.

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1*

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche¹

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il 29 gennaio 2006, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

1 - Le elezioni politiche richiamate nel presente testo normativo si sono svolte nei giorni 9 e 10 aprile 2006.

*Decreto-legge
3 gennaio 2006,
n. 1*

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni...

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'aveute diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione

negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario². Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 2

Omissis

2 - Il primo periodo del comma 7 del presente art. 1 è stato così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

*Decreto-legge
3 gennaio 2006,
n. 1*

**Disposizioni
urgenti per
l'esercizio
domiciliare
del voto
per taluni
elettori, per
la rilevazione
informatizzata
dello scrutinio
e per
l'ammissione
ai seggi di
osservatori
OSCE, in
occasione
delle prossime
elezioni...**

ART. 3-ter

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni³:

Omissis

ART. 3-quater

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente⁴:

Omissis

ART. 3-quinquies

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome"⁵.

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre"⁶.

Omissis

ART. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

3 - L'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 206.

4 - L'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 209.

5 - L'art. 6, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, è riportato a pag. 165.

6 - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), relativo alla composizione della commissione elettorale comunale, così come modificato dalla legge di conversione del presente decreto-legge: "La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246**

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del
31 maggio 2006.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attività produttive;

*Decreto legislativo
11 aprile 2006,
n. 198*

**Codice
delle pari
opportunità
tra uomo
e donna,
a norma
dell'articolo
6 della legge
28 novembre
2005, n. 246**

Emana
il seguente decreto legislativo:

LIBRO IV

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici

Titolo I

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

Capo I

Elezioni dei membri del Parlamento europeo

ART. 56.

Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

ART. 57.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

omissis

n) l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2008**

*Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300
del 28 dicembre 2007*

Omissis

ART. 2

Omissis

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Omissis

*Legge
24 dicembre 2007,
n. 244*

**Disposizioni
per la
formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato –
Legge
finanziaria
2008**

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera D), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

* - Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96.

*Decreto-legge
1° aprile 2008,
n. 49*

**Misure urgenti
volte ad
assicurare
la segretezza
della
espressione
del voto nelle
consultazioni
elettorali
e referendarie**

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3*

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee, di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e la funzionalità delle commissioni e sotto-commissioni elettorali circondariali;

Ritenuta, inoltre, la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

Emana

il seguente decreto-legge:

* Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 marzo 2009.

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

ART. 1

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

ART. 1-BIS¹

Dimensione dei contrassegni sulle schede elettorali

1. All'art. 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm. 20", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mm. 30".
3. All'art. 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
4. All'art. 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
5. All'art. 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".

ART. 2

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
 - a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

1 - Articolo aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di

familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le

rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3000².

2 - Comma aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

ART. 3

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro

recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

ART. 4

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della funzione pubblica³, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

ART. 4-bis⁴

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

ART. 5

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

3 - Le parole "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono state così inserite dalla legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, del presente decreto-legge.

4 - Articolo aggiunto con la legge n. 26 del 25 marzo 2009, di conversione, con modificazioni, del presente decreto-legge.

ART. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*Decreto-legge
27 gennaio 2009,
n. 3*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
nell'anno
2009 delle
consultazioni
elettorali e
referendarie**

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009

ART. 1

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Legge
20 febbraio 2009,
n. 10*

**Modifiche
alla legge
24 gennaio
1979, n. 18,
concernente
l'elezione dei
membri del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

Indice per argomenti

I COSTITUZIONE

Costituzione della Repubblica italiana

*(stralcio limitato agli articoli 1-12, 48-51, 121 e 122
e alla XVIII disposizione transitoria e finale)* Pag. 1

II NORME DI FONTE COMUNITARIA

Trattato istitutivo della Comunità europea

(stralcio limitato agli artt. 189 e 190) » 15

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

» 97

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini » 193

III
NORME PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	pag. 103
Legge 13 agosto 1979, n. 384 Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	» 141
Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo	» 223
Legge 27 marzo 2004, n. 78 Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio	» 295
Legge 8 aprile 2004, n. 90 Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.	» 299
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (stralcio limitato agli articoli 56 e 57)	» 305
Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie	» 311

Legge 20 febbraio 2009, n. 10	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	pag. 327

IV
NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati »	19
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14	
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati (stralcio limitato all'articolo 1) »	221

V
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio limitato agli articoli 3, 18, 25-27) »	279
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104	
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio limitato agli articoli 1, 6, 14-19 e 24) »	285

VI
NORME IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO

Legge 8 marzo 1975, n. 39
**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno
compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre
norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato**
(stralcio limitato agli articoli 1 e 14) Pag. 81

Legge 7 febbraio 1979, n. 40
**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti
la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali
dei cittadini italiani residenti all'estero**
(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8) » 137

Legge 16 gennaio 1992, n. 15
**Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**
(stralcio limitato agli articoli 10-13) » 179

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008**
(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2) » 307

VII
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI
IN CONDIZIONI DI HANDICAP**

Legge 15 gennaio 1991, n. 15
**Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti** » 175

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

(stralcio limitato agli articoli 1-4, 29 e 44) Pag. 181

VIII

**PROPAGANDA ELETTORALE E
COMUNICAZIONE POLITICA**

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale » 7

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » 83

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

(stralcio limitato all'articolo 9-bis) » 157

Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

(stralcio limitato agli articoli 59 e 408) » 187

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica » 203

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e

referendarie e per la comunicazione politica » 243

IX
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DI SEZIONE E RELATIVI ONORARI E ALTRE NORME
SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI

Legge 13 marzo 1980, n. 70 Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.	Pag. 145
Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali	» 151
Legge 4 aprile 1985, n. 117 Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione	» 159
Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570	» 161
Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali	» 235
Legge 16 aprile 2002, n. 62 Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale	» 281

X
TESSERA ELETTORALE

Legge 30 aprile 1999, n. 120
**Disposizioni in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti
in materia elettorale**
(stralcio limitato agli articoli 4, 9-14) Pag. 239

Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299
**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità
di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma
dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120** » 261

XI
ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Legge 23 aprile 1976, n. 136
**Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale** » 87

Legge 21 marzo 1990, n. 53
**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale** » 167

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori
OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**
*(stralcio limitato agli articoli 1, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies e 4)* » 301

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49
**Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza
della espressione del voto nelle consultazioni elettorali
e referendarie** » 309

XII USO DELLA BANDIERA

- Legge 5 febbraio 1998, n. 22
**Disposizioni generali sull'uso della bandiera
della Repubblica italiana e di quella dell'Unione
europea** Pag. 237
- Decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2000, n. 121
**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere
della Repubblica italiana e dell'Unione europea
da parte delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici**
(stralcio limitato all'articolo 4, comma 4) » 259

XIII MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E SANZIONATORIO

- Legge 12 luglio 1961, n. 603
**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del
codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio
1935, n. 835**
(stralcio limitato all'articolo 3) » 75
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114) . . . » 153

XIV AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

- Legge 26 maggio 1969, n. 241
**Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali** » 77

Decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre
1974, n. 684 interpretata e modificata dalla legge
23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione
dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale**

(stralcio limitato all'articolo 39) Pag. 139

XV

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992
**Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può
essere riconosciuto il trattamento economico
di missione al personale che si reca a votare** » 185

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
**Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica**
(stralcio limitato all'articolo 15) » 189

XVI

NORME DI NATURA TRIBUTARIA

Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo
*(stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui
all'Allegato B)*. » 79

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per**

**Indice
per
argomenti**

**lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
concernente il riordino della finanza territoriale**
(stralcio limitato all'articolo 21, lettera "e") Pag. 191

Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3) » 233

Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Stampa:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario

